



COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA

Provincia di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 17

OGGETTO :

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI "TARES" .

L'anno **duemilatredici**, addì **trentuno**, del mese di **ottobre**, alle ore **18** e minuti **00**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BAR Danilo	SINDACO	X	
GIAI Luca	CONSIGLIERE	X	
PELLIZZARI Marco	CONSIGLIERE		X
POGNANT GROS Federico	CONSIGLIERE	X	
GARESIO MARIO	CONSIGLIERE		X
MORELLO TIZIANA	CONSIGLIERE	X	
BELLONE Pio	CONSIGLIERE	X	
FACCIUTO ERICA	CONSIGLIERE	X	
MILITELLO SILVIA	CONSIGLIERE	X	
AMPRIMO Giorgio	CONSIGLIERE	X	
CLERICO Marina	CONSIGLIERE		X
CANTORE GIUSEPPE	CONSIGLIERE	X	
GIRODO ENZO	CONSIGLIERE	X	
Totale		10	3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale [D.SSA BARBARA CAPO](#) il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **BAR Danilo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. 214/2011, e s.m.i., con il quale viene, tra l'altro, stabilito che :

- **comma 1** . A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito in tutti i comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, **svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale**, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni: **TARES**;

- **comma 22**. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro:

- a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
- e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;

- **comma 23**. Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

- **comma 24**. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni stabiliscono con il regolamento le modalità di applicazione del tributo, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare;

- **comma 25**. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento;

- **comma 35**. I comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29, ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2. Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29, nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento. **Il tributo e la maggiorazione, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono versati esclusivamente al comune.** Il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. **I comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. Per l'anno 2013, il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato a luglio, ferma restando la facoltà per il comune di posticipare ulteriormente tale termine. Per l'anno 2013, fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l'importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2.** Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l'importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal comune nell'anno precedente. In ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29. Per l'anno 2013, il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate;

- **comma 46**. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soppressi tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

EVIDENZIATO pertanto che con l'istituzione della TARES dal 1°1.2013, dal 31.12.2012 cessa l'applicazione della TARSU;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

DATO ATTO che secondo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, la data di approvazione del bilancio di previsione 2013 è stata prorogata al 30.11.2013 e pertanto successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento;

PRESO ATTO che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo **ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES";

VISTO l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102 del 31.08.2013 che recita: "Per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune";

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, e dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m., ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal responsabile del servizio economico / finanziario;

VISTO il parere favorevole sull'allegato regolamento espresso dal Revisore dei conti con verbale n. 5 del 28.10.2013;

Sentito il Sindaco, il quale illustra i contenuti del Regolamento;

Sentito il consigliere Giorgio Amprimo, il quale, pur apprezzando il lavoro fatto, annuncia l'astensione dal voto del proprio gruppo di minoranza, non avendo partecipato alle scelte;

CON VOTAZIONE in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente esito:

Presenti n. 10

Astenuti n. 3 (Amprimo, Cantore, Girodo)

Votanti n. 7

Voti favorevoli n. 7

Voti contrari n. =

DELIBERA

- 1) di dare atto che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2013**, data di istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**;
- 4) di pubblicare il presente regolamento sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102 del 31.08.2013;
- 5) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi **"TARES"**, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 6) di attestare che sono stati acquisiti, nell'ambito della proposta operativa, i pareri favorevoli, prescritti dall'art.49, I comma, del D.Lgs. 267/2000;
- 7) di dare atto che:
 - il presente atto deliberativo rientra nelle competenze del Consiglio comunale, in base all'art. 42, II comma, lettera b), del D.Lgs. 267/2000;
 - è stato acquisito il parere favorevole del Revisore del Conto con verbale n. 5/2013 del 28 ottobre 2013;

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Considerata l'urgenza di provvedere in merito;
- Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
- Con votazione palese per alzata di mano, che dà il seguente esito:
 - Presenti n. 10
 - Astenuti n. 3 (Amprimo, Cantore, Girodo)
 - Votanti n. 7
 - Voti favorevoli n. 7
 - Voti contrari n. =

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BAR Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA BARBARA CAPO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal 12/11/2013 al 27/11/2013

N. 282 Registro Pubblicazione, così come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lg.vo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

San Giorio di Susa, li 12.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA BARBARA CAPO

Copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Giorio di Susa, li 12.11.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Barbara CAPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale di San Giorio di Susa, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lg.vo 18.08.2000 n. 267, senza reclami;
- E' divenuta esecutiva in data _____, per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lg.vo 267/2000.

San Giorio di Susa, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.SSA BARBARA CAPO